



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL'AQUILA

Area Gestione delle Risorse Umane
Settore Personale Tecnico-Amministrativo

Prot. n. 54510 del 10.12.2018 Allegati /

Anno 2008 tit. VII cl. 11 fasc. 15

Al Personale tecnico-amministrativo

e p.c. Ai Direttori di Dipartimento e Centri di Ateneo
Ai Coordinatori di Area
Ai Coordinatori di Biblioteca
Ai Responsabili di Settore/Ufficio/Sac e Sad
Alle OO.SS. e RSU di Ateneo

LORO SEDI

OGGETTO: Disposizioni sul rapporto di lavoro a tempo parziale (part-time) – inconciliabilità con lo svolgimento di attività in giornate/orari diversi da quelli lavorativi.

Facciamo seguito alla circolare prot. n. 25824 del 11.06.2018, con la quale sono state riassunte le principali novità che regolano la disciplina del part-time.

Come è noto, la concessione del part-time è legata alla contemporanea valutazione delle esigenze personali del dipendente che produce l'istanza e quelle di servizio del settore/ufficio nel quale lo stesso presta la propria attività lavorativa.

In virtù di tale considerazione, nel momento in cui si riconosce al dipendente il regime di part-time, con conseguente riduzione dell'orario di lavoro, appare inopportuno richiedere allo stesso l'effettuazione di lavoro ulteriore rispetto a quello concordato, senza che ci siano specifiche e comprovate esigenze organizzative o particolari situazioni di difficoltà organizzative derivanti da concomitanti assenze di personale non prevedibili ed improvvise.

In ragione di ciò, non appare possibile consentire al dipendente in regime di part-time lo svolgimento di attività che si realizzino in tempi e con modalità variabili e che comportino, appunto, una maggiorazione dell'orario di lavoro (a titolo esemplificativo: far parte di squadre di emergenza, seggi elettorali presso l'Ateneo, aperture per attività e/o manifestazioni, aperture programmate per tesi di laurea nelle giornate del sabato o altro).



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL'AQUILA

Area Gestione delle Risorse Umane
Settore Personale Tecnico-Amministrativo

Prot. n. 54510 del 10.12.2018 Allegati /

Anno 2008 tit. VII cl. 11 fasc. 15

Oltretutto, lo svolgimento di alcune di tali attività comporterebbe il diritto del dipendente a effettuare un riposo compensativo nei giorni/orari nei quali dovrebbe prestare la sua già ridotta attività lavorativa, con inevitabile ripercussione sull'attività del settore/ufficio di appartenenza.

Ciò stante, raccomandiamo alle strutture che hanno il compito di organizzare attività aventi le suddette caratteristiche di non coinvolgere dipendenti che si trovino in regime di part-time.

L'Aquila, 07.12.2018

F.to **IL DIRETTORE GENERALE**
(Dott. Pietro Di Benedetto)